



News

AUTOTRASPORTO. MODALITÀ E TERMINI PER IL CREDITO D'IMPOSTA 2009

Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, con *provvedimento n. 117722/2009 pubblicato il 6 agosto 2009*, stabilisce **la misura in cui è usufruibile il credito d'imposta per l'esercizio di attività di autotrasporto** così come previsto dall'*art. 15 comma 8-septies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102*.

In sostanza, tale norma conferma per il 2009 l'agevolazione per l'autotrasporto disposta per il 2008 dall'articolo 83-bis, comma 26, del D.L. n. 112/2008 e consiste nella concessione di un credito d'imposta pari a una quota parte dell'importo della tassa automobilistica pagata per l'anno 2009 per ogni veicolo, avente determinate caratteristiche di massa complessiva, posseduto e utilizzato dalle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per l'esercizio della predetta attività.

Il credito d'imposta è fissato nella misura del:

- 38,50% dell'importo pagato quale tassa automobilistica per il 2009 per i veicoli di massa compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate;
- 77% dell'importo pagato quale tassa automobilistica per il 2009 per i veicoli di massa superiore a 11,5 tonnellate.

Per accedere alla fruizione dell'agevolazione gli autotrasportatori interessati dovranno preventivamente presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Quest'ultima dovrà essere redatta mediante la compilazione di apposito modello prelevabile gratuitamente sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze, www.finanze.it, e dell'Agenzia delle entrate, www.agenziaentrate.it.

Una volta compilata, la dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento all'Agenzia delle entrate - Centro operativo di Pescara, via Rio Sparto n. 21, c.a.p. 65129, Pescara.

Nello specifico, il titolare o il rappresentante legale dell'impresa che intende fruire del credito d'imposta dovrà dichiarare nel citato modello:

- di non versare in condizioni di difficoltà alla data del 30 giugno 2008 (articolo 2, comma 2, del DPCM 3 giugno 2009);
- di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea (articolo 2, comma 4, del DPCM 3 giugno 2009);
- di beneficiare del credito d'imposta nel rispetto del limite di aiuti di 500.000 euro nel triennio 2008/2010, al lordo delle imposte dovute, determinato tenendo conto degli aiuti di importo limitato di cui all'art. 3 del DPCM 3 giugno 2009 e degli aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 (articolo 3, comma 1, lett. c, del DPCM 3 giugno 2009).

Infine, è fatto obbligo ai soggetti beneficiari di indicare il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui esso matura e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali lo stesso è utilizzato.



Ai sensi della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 208/E del 10 agosto 2009, il credito d'imposta può essere usato esclusivamente in compensazione mediante l'utilizzo del modello F24. Il codice tributo da riportare è il «6819», denominato «Credito d'imposta corrispondente a una quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2009, in favore delle imprese di autotrasporto - art. 15, c. 8-septies, d.l. 1/07/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102».